

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 DODICESIMA RIUNIONE - 24 SETTEMBRE 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (B. Sicilia) L'azienda richiedente, oltre che operare nel settore della costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni ex legge 488/92, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico (codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano di investimenti riguarda principalmente l'acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili, quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini e materiali, da destinare alla realizzazione dell'attività sociale, e considerato, quindi, che non è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all'attività non incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici, finanziari ed occupazionali da attribuire all'iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili, nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi.

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta); dal momento che l'impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti attività, delle quali una ammissibile e l'altra no, e considerato che l'iniziativa riguarda l'acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed occupazionali riferiti all'iniziativa concernente l'attività ammissibile e, infine, che l'ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova alcun riferimento nella normativa, la domanda proposta dall'impresa deve essere istruita con esito negativo.

D. (BAV) Un'impresa intende avviare un'attività di imbottigliamento del GPL mediante la costruzione di un deposito e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari. Tale attività inquadrabile nella classificazione ISTAT 1991 "23.20.3" (Miscelazione di gas petroliferi liquefatti - GPL - e loro imbottigliamento) viene svolta attraverso:

- a) il trasporto con apposita autocisterna del GPL acquistato al costruendo deposito;
- b) l'imbottigliamento in bombole da 10 e 50 Kg (bombole riutilizzabili);
- c) la consegna con altra autocisterna del GPL a clienti presso i quali sono stati installati "serbatoi da interno" di proprietà della società e concessi in comodato ai clienti medesimi.

Possono essere agevolati gli investimenti per le autocisterne, le cisterne ed i serbatoi da interno ?

R. Per quanto concerne l'autocisterna sub a), si tratta di un mezzo per l'approvvigionamento della materia prima e non, invece, di mezzo mobile strettamente necessario al ciclo produttivo; il bene, pertanto, non si ritiene ammissibile. Per quanto concerne i serbatoi sub c) concessi in comodato, si ritiene che la loro ammissibilità alle agevolazioni debba essere valutata in funzione della comprovata economicità della soluzione prospettata rispetto a quella di rifornire i clienti attraverso serbatoi di loro proprietà. Per quanto concerne, infine, l'autocisterna sub c), l'ammissibilità della stessa è certamente legata all'ammissibilità dei serbatoi in comodato - che, in questo caso, consentirebbe di considerarla come un mezzo mobile strettamente necessario al

ciclo di produzione - oltre che, naturalmente, all'accertamento della sussistenza delle specifiche condizioni di cui all'art.4, comma 1, lettera e) del regolamento.

D. (BAV) Società di servizi. Dalla visura camerale si evince che l'attività svolta dalla società è la seguente: Pulizie idrodinamiche, spurghi di pozzi neri. La società richiede le agevolazioni per l'acquisto di un autospurgo. E' agevolabile la predetta attività di servizi ? E, in subordine, è agevolabile l'automezzo destinato alla specifica attività ?

R. Dagli elementi forniti, l'attività indicata non sembra inquadrabile tra quelle di cui all'allegato al regolamento..

D. (BAV) Nella classificazione ISTAT '91 35.11.1 (cantieristica navale) gli investimenti sono agevolabili solo se non comportano aumento della capacità produttiva. Per un'azienda richiedente la produttività massima a regime non aumenterà a seguito dell'investimento mentre aumenterà la produzione effettiva e conseguentemente i ricavi (rispetto alla situazione precedente l'investimento). Al fine di verificare la condizione di cui al primo comma si deve far riferimento alla produzione massima o alla produzione effettiva (a "regime" rispetto a quelle "precedenti" l'investimento) ?

La stessa azienda ha richiesto le agevolazioni solo per una parte del programma di spesa in quanto per l'altra parte (indicata comunque in D5 tra gli "immobilizzi non agevolabili" e descritta nel business plan) intendeva ricorrere ad altre agevolazioni. Essendo venuta meno la possibilità di ricorrere ad altre agevolazioni, ci ha ora richiesto l'estensione delle agevolazioni anche su tale parte del programma con conseguente integrazione dei punti C6, C7 e D5. E' fattibile ?

R. La condizione posta dalla normativa riguarda la produzione massima conseguibile attraverso gli impianti e non quella effettiva. Per quanto concerne la possibilità di aumentare la spesa a fronte della quale si richiedono le agevolazioni, la risposta al quesito non può che essere negativa, alla luce del punto 2 della circolare n.36157 del 19.6.96.

2. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (BAV) Una società svolge l'attività di estrazione di marmo a termine di una concessione regionale e di una convenzione comunale scadenti il 31.12.98. L'art. 8 delle convenzione, che viene recepita dalla stessa concessione regionale, prevede peraltro: "La presente convenzione esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art.25 della L.R. 44/82." Il programma di investimento oggetto della richiesta è l'acquisto (avvenuto nel 1995) di un escavatore idraulico caterpillar. La società ha già inoltrato la richiesta di proroga della concessione (il 28 maggio 1996), ma non può ovviamente dichiarare la piena disponibilità del suolo aziendale per almeno 5 anni dall'entrata in funzione del programma di investimenti. Riteniamo sufficiente che la società dichiari il proprio impegno a rinnovare la concessione per lo sfruttamento della cava attuale oppure di richiedere una nuova concessione, nella stessa zona obiettivo per la quale è ammesso il contributo ex L. 488/92, con una scadenza minima di 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo programma di investimento (nel caso specifico 31.12.2001).

R. La dichiarazione attraverso la quale il legale rappresentante dell'impresa si impegna a garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile che ospitano il bene oggetto di agevolazioni per almeno cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione del bene stesso è necessaria al fine di avviare l'attività istruttoria. In tempo utile per la conclusione di

quest'ultima attività, deve comunque essere prodotto qualsiasi atto attraverso il quale sia inequivocabilmente comprovata la possibilità del rinnovo della concessione per un periodo tale da consentire il rispetto del vincolo quinquennale sui cespiti agevolati.

D. (B.Napoli) Rif. direttiva 38129 del 18/4/96 - punto 4. Disponibilità terreno (o immobile). Una ditta ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi della legge 488/92; l'istruttoria tecnico-finanziaria potrebbe essere conclusa con esito positivo. Tuttavia l'azienda non ha la possibilità, entro il termine dell'istruttoria, di dimostrare la disponibilità dell'immobile in cui opera ed oggetto del programma presentato, in quanto il cespite è assoggettato a procedura fallimentare; il precedente contratto di fitto è scaduto e l'asta, prevista inizialmente per il 7/5/96, è stata rinviata a data successiva al termine ultimo per la presentazione dell'istruttoria al MICA. Ciò premesso, si chiede di conoscere se sia possibile proporre, comunque favorevolmente, la richiesta con riserva di acquisire la documentazione prevista dalla normativa entro la data di erogazione della prima rata di contributo, qualora il progetto risultasse ammesso alle agevolazioni, oppure se l'istruttoria, come si ritiene, debba concludersi con esito negativo.

R. Una domanda può essere positivamente istruita a condizione che, oltre alla dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile per almeno cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, venga acquisito entro la conclusione dell'attività istruttoria qualsiasi atto attraverso il quale sia inequivocabilmente comprovata la possibilità della disponibilità dell'immobile per un periodo tale da consentire all'impresa di garantire il rispetto del vincolo quinquennale sui cespiti agevolati. Dal momento che, dalle indicazioni fornite nel quesito, non sembra che tali condizioni possano essere soddisfatte, l'istruttoria si dovrà concludere con esito negativo. La ditta potrà, a disponibilità acquisita, avanzare una nuova domanda a valere sulle disponibilità future.

3. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (BAV) Una società è attiva nella produzione di capi di abbigliamento (Istat 18.22.1); parte del ciclo produttivo si svolge in laboratori esterni. In particolare la progettazione, lo sviluppo taglie ed il taglio sono effettuate internamente; le fasi di confezione e stiro vengono svolte presso laboratori di terzi, e successivamente la società, ricevuti i capi, ne controlla la qualità, procede all'etichettatura, all'imbustaggio, all'immagazzinaggio ed alla consegna ai clienti. La società, esclusivamente per il trasporto dei capi ai/dai vari laboratori esterni, ha acquistato due automezzi appositamente furgonati con aste appendi abito con ferma appendino, che sono stati inseriti nel programma di investimento da agevolare. L'azienda per la consegna ai clienti utilizza terzi trasportatori. Si chiede se tali automezzi possano essere ritenuti ammissibili alle agevolazioni, in quanto utilizzati all'interno del ciclo produttivo.

R. Il ciclo produttivo dell'unità in questione riguarda esclusivamente le lavorazioni eseguite all'interno dell'unità produttiva stessa. Le lavorazioni eseguite all'esterno riguardano altre unità non oggetto della domanda di agevolazione. I mezzi mobili per il collegamento tra le unità in questione e le altre non sono pertanto strettamente necessari al ciclo di produzione e non sono ammissibili alle agevolazioni.

D. (BAV) Impresa che svolge attività di progettazione e costruzione di macchinari ed attrezzature industriali, meccaniche, elettriche ed elettroniche in genere. In particolare il prodotto finale consiste in macchine tagliarotoli, applicatori a rulli, calandre, etc.. Per ottenere il prodotto finale l'impresa ha sostenuto spese "in economia" per la costruzione dei prototipi delle macchine che sono prodotte. Dette spese sono ora oggetto di richiesta di agevolazione ai sensi della legge

488/92. Riteniamo che le spese relative alla costruzione di detti prototipi non possano essere agevolabili.

R. Si concorda con la tesi della banca concessionaria.

4. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

D. (BAV) E' stata presentata una richiesta di agevolazione da parte di una società che svolge attività di produzione di alimenti per animali; gli investimenti documentati da scrittura privata preliminare datata giugno '94 (con parziale pagamento ed impegno a rogitare entro il 12/96), consistono nell'acquisto di un immobile industriale, oltre a macchiarini usati non agevolabili. Dalle visure CC.I.AA. l'amministratore unico, nonché socio al 25% della società acquirente che richiede l'agevolazione è anche l'amministratore unico della società venditrice dell'immobile, attualmente inattiva. Chiediamo se esistono o meno i presupposti per l'applicazione della circolare 38.522 punto 3.9, ancorchè non si tratti di esplicita "RIATTIVAZIONE"

R. L'iniziativa di cui si tratta non può essere classificata come "nuovo impianto". Qualora la stessa, invece, sia finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva, dal momento che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi della ditta richiedente sembrano gli stessi di quelli dell'impresa titolare degli impianti inattivi, la stessa non può essere ammessa alle agevolazioni, non rispondendo appieno alle condizioni della "riattivazione".

D. (Carige) Grande impresa costituita a fine 1994 e che, all'inizio del '95, rileva l'attività della Termomeccanica Italiana inserita dal 1992 nella liquidazione dell'EFIM. I dipendenti provengono in larga parte dalla ex Termomeccanica Italiana (350 al momento dell'inizio dell'operatività, 370 previsti a regime) anche se non rappresentano chiaramente la globalità del personale già in forza alla succitata ex impresa EFIM. La nuova impresa avvia un piano di riorientamento strategico e di riassetto organizzativo e presenta, classificandola come Nuovo Impianto, richiesta agevolativa afferente:

- potenziamento del sistema informativo sia per fini tecnico-progettuali, sia per fini di gestione (48% del programma di investimento);
- demolizione e ricostruzione di capannone per deposito modelli per fonderia (prima i modelli erano sistemati in capannoni esterni all'area aziendale, in affitto) (21% del programma);
- macchinari per linea compressori a vite (avvio di nuova produzione in serie, produzione afferente altresì compressori di piccola taglia, mai prodotti in precedenza) (15% del programma);
- acquisizione impianti diversi (13% del programma);
- progettazioni (3%).

A giudizio della scrivente l'iniziativa, rappresentando il proseguimento, anche se con linee gestionali ben diverse rispetto al passato, della vecchia Termomeccanica Italiana, può essere inquadrata come "Ristrutturazione" con conseguente indifferenza del delta della forza lavoro.

R. Si concorda con la valutazione della banca concessionaria.

5. QUESITI VARI

D. (M.Trentino) L'unità produttiva viene definita sulla base di criteri gestionali attinenti l'occupazione, le produzioni ed i dati economici (come da risposta quesito 9.1.42), oppure sulla base della ubicazione fisica dell'immobile industriale a destinazione produttiva ?

R. Nel confermare quanto specificato in risposta ai quesiti Carige e Carisbo in data 6.6.96 (n. 9.1.42 della raccolta), si precisa che il criterio ubicazionale è quello prioritario e che le valutazioni in merito alle produzioni, all'occupazione, ai dati economici, ma anche alle distanze

tra i siti o alla reale e concreta necessità di utilizzare più siti anziché uno solo, possono consentire una valutazione in deroga a tale criterio di carattere generale.

D. (Mediosud) Un'azienda ha manifestato l'intenzione di apportare una modifica al programma di investimenti originariamente prospettato, consistente nella sostituzione del capitolo di spesa "acquisto immobile" con quello della "costruzione immobile". Le ragioni di tale manifestata necessità risiedono nella intervenuta impossibilità di pervenire al perfezionamento del programmato acquisto, per cui la richiedente ha trovato quale unica alternativa percorribile quella della costruzione di un cespite avente caratteristiche analoghe rispetto a quello originariamente programmato. Atteso che si ritiene che detta variazione tout court non rilevi negativamente, il problema sorge dal maggior costo che l'azienda deve ora programmare per la costruzione rispetto a quello preventivato per l'ipotesi dell'acquisto. Se si accede, come appare chiaro alla scrivente, che l'aspetto qualitativo della modifica (costruzione piuttosto che acquisto) non pone particolari preclusioni in ordine alla agevolabilità delle nuove spese, rimane aperta la questione quantitativa: la modifica del programma comporta infatti una maggiore spesa. Poiché altrettanto evidentemente questo aspetto va a toccare uno dei punti cardine della normativa in questione, si chiede se tale preclusione potrebbe essere superata allorché l'azienda in questione richiedesse sua sponte di voler limitare l'intervento agevolativo entro i limiti dell'originario capitolo di spesa.

R. Non è consentito all'impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, modifiche all'iniziativa rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni (punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96). Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora l'impresa non intenda rappresentare, ai fini agevolativi, i maggiori costi di cui si tratta, la modifica al programma non debba essere ritenuta rilevante ai fini di cui sopra. In tal caso, la banca concessionaria deve considerare, comunque, i maggiori costi tra le spese non ammissibili, ai fini della copertura finanziaria del programma, e deve richiamare l'attenzione dell'impresa in merito alla corretta indicazione, in caso di concessione delle agevolazioni, dell'ammontare e della percentuale delle spese sostenute nella dichiarazione prevista per l'erogazione del contributo per stato d'avanzamento.

D. (Efibanca) Media impresa operante in un settore merceologico incluso nelle lettere C e D della Classificazione ISTAT '91. L'iniziativa, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe essere inquadrata come "ampliamento" (acquisto di una nuova linea produttiva con raddoppio della capacità produttiva e assunzione di nuova manodopera). Lo stabilimento insiste su un terreno attraversato da un torrente che segna il confine provinciale. L'unico ingresso al complesso industriale è nella parte di terreno situata in comune non agevolabile, mentre gli uffici ed il deposito sono situati al di là del fiume in comune obiettivo 5b senza deroga. I macchinari oggetto del programma saranno collocati nel capannone industriale (in comune non ammissibile). I due complessi immobiliari (capannone industriale e uffici) costituiscono un'unica unità delimitata da un confine unico e da un solo ingresso. Va inoltre segnalato che i due citati complessi sono collegati da vari ponti e attraversamenti pedonali.

R. Secondo quanto desumibile dalle informazioni fornite, si tratterebbe di un'unica unità produttiva che insiste su due aree confinanti, caratterizzate da differenti massimali (7,5% ESL e 0). La materia è regolata dal punto 2.6 della circolare n. 38522/95 che stabilisce di assumere, naturalmente per tutta l'unità produttiva, la misura relativa all'area sulla quale lo stabilimento insiste prevalentemente.

6. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (BAV) Richiesta di agevolazione ai sensi della L. 488/92 per acquisto impianto in leasing per il quale era già stata originariamente presentata domanda di agevolazione ai sensi della L.64/86. La società dichiara che il programma di investimento non ha subito variazioni di settore merceologico, ma ha subito variazioni di localizzazione, essendo stato installato sin dall'origine in unità produttiva diversa da quella indicata sulla domanda originaria. E' agevolabile ? Considerato che l'assenza di variazione di localizzazione inserito nella domanda è un requisito per poter ripresentare la stessa ai sensi dell'art.12, comma1 del regolamento si ritiene che la domanda debba essere respinta dalla banca concessionaria.

R. Si conferma che la normativa, nel caso di domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, fa espresso riferimento al fatto che le due domande devono riguardare effettivamente lo stesso programma, con riferimento alla localizzazione ed al settore merceologico. Ciò, naturalmente, deve essere applicato con la necessaria elasticità. La stessa localizzazione è necessaria, naturalmente, nel caso di programmi diversi dal nuovo impianto, al fine di individuare univocamente che si tratti, intanto, della stessa unità produttiva. Nel caso, invece, di nuovo impianto, quale sembra essere quello prospettato, il richiamo all'ubicazione va osservato qualora la validità dell'iniziativa sia in qualche modo legata all'ubicazione dell'impianto, ovvero quando nella "vecchia" ubicazione vi sia effettivamente un'altra unità produttiva, ovvero quando la modifica dell'ubicazione possa essere solo finalizzata ad ottenere maggiori aliquote agevolative.

D. (BAV) Società che ha presentato a suo tempo domanda di agevolazione ex lege 64/86 per un complesso di beni: celle, impianti, frigo, ecc. per lit. 317 mil. e per un trattore Iveco allestito con celle frigorifere per trasporto carne del costo di lit. 111 mil.. Al momento di inoltrare il modello ottico l'azienda indicò sul documento in questione unicamente l'importo di lit. 317 mil.. Il progetto venne approvato previa istruttoria e delibera positiva dell'Istituto locatore, al beneficio per lit. 317 mil.. La società ci richiede ora l'intervento ex lege 488/92 per lit. 111 mil. che, probabilmente per un disguido, non furono inseriti nel già citato modello ottico. Riteniamo che non sussistono le condizioni per la ripresentazione parziale della domanda.

R. La domanda in questione può essere presa in considerazione come presentata per la prima volta, considerandola riferita ad un'iniziativa concernente l'acquisto di un singolo macchinario. La relativa spesa può essere proposta positivamente solo se sussistono tutte le specifiche condizioni di ammissibilità.

D. (BAV) Un'impresa ha presentato domanda ex lege 488/92 essendo subentrata nel contratto di locazione finanziaria di altra società che aveva presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge 64/86. Nell'atto di cessione le parti contraenti si sono date reciprocamente atto che la citata domanda a valere sulla legge 64/86 doveva intendersi rinunziata a tutti gli effetti, essendo la cessione intercorsa prima della delibera di concessione del contributo richiesto. L'atto di cessione è stato registrato regolarmente presso l'Ufficio del Registro di Napoli. Riteniamo da parte nostra che non sussistano le condizioni per la ripresentazione della domanda ai sensi dell'art.12 del regolamento, e che pertanto la domanda debba essere rigettata.

R. A prescindere da altre considerazioni di non ammissibilità, in merito ad argomenti che non appaiono chiari nella formulazione del quesito, la domanda non può essere considerata ripresentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento dal momento che la rinuncia alle agevolazioni della legge 64/86 rende di fatto inesistente la domanda originaria.

D. (BNL) Si sottopone il caso di domanda per un nuovo impianto ripresentata ai sensi dell'art. 12 , c.1 del DM 527/95 da parte di azienda che esprimeva il cod. ISTAT 63.12.2 (magazzini frigoriferi per conto terzi); la stessa attività veniva rilevata anche nella richiesta di agevolazioni a suo tempo presentata e nel business plan allegato per la presentazione sulla legge 488. In relazione a ciò, la domanda è stata giudicata "non ammissibile", trattandosi di settore escluso dai benefici di legge. Successivamente, alla luce della risposta fornita da codesto Comitato al quesito del B.Napoli nella riunione del 10 luglio (7-10.7.1996; punto 8.29 della raccolta) la domanda è stata ripresa in esame ed avviata all'istruttoria, in considerazione dell'esistenza, nel progetto, di due tunnel di surgelazione, che configuravano la presenza, nell'ambito di quella complessiva di magazzino frigo c/terzi, anche di un'attività ammissibile (riferibile al cod. ISTAT 15.33 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.). L'azienda ha iniziato il programma nel 1993, ha già realizzato ampia parte dell'investimento e progressivamente avviato l'attività. Nel corso dell'istruttoria, la società ha comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

-la rinuncia ad avvalersi dell'art.12;

-che, fino al 31.12.1995, ha effettuato unicamente lavorazioni per c/terzi, e che successivamente ha svolto ed intende svolgere attività di congelamento e conservazione sia per c/terzi che per c/proprio.

Si chiede conferma circa la possibilità di accogliere le modifiche dichiarate, ed ammettere alle agevolazioni, oltre agli impianti di congelamento, anche una proporzionale quota dei magazzini frigoriferi attribuibile alla lavorazione come tale nonché alla conservazione in c/proprio.

R. *Secondo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, l'impresa può apportare modifiche al programma di investimenti, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, purchè le modifiche stesse non siano rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. Per quanto concerne l'ammissibilità dei magazzini frigoriferi, gli stessi possono essere positivamente proposti per le agevolazioni nella misura in cui utilizzati in c/proprio, strettamente connessi con l'attività ammissibile ed a quest'ultima esclusivamente dedicati e commisurati.*

7. QUESITI RELATIVI AL LEASING

D. (EPF) Una società operante nel settore tipografico ed ubicata in area obiettivo 1 ha presentato domanda entro il 3/5/96 per un programma di investimenti da realizzare mediante leasing. Risultando l'operazione deliberata negativamente dalla società di leasing, coerentemente con la normativa vigente ed alla luce del parere del comitato tecnico consultivo del 10/7 u.s. al Mediocredito Lombardo, la domanda è stata rigettata in data 26/7/96 con lettera raccomandata a.r. indirizzata per conoscenza anche al MICA. La richiedente avendo avuto notizia della situazione solamente con l'arrivo di tale atto si è attivata affinché un'altra società di leasing, convenzionata con questa concessionaria, deliberasse favorevolmente il finanziamento per il medesimo programma di investimenti. In considerazione di tale nuovo elemento la società chiede se è possibile ammettere alle agevolazioni la domanda precedentemente rigettata. Al riguardo è intervenuto il successivo parere del comitato tecnico consultivo che, nella riunione del 16/7 u.s., ha previsto la possibilità di sostituzione della società di leasing destinataria della richiesta. Il caso all'esame si discosta da una sostituzione di società di leasing, come specificato dal parere, essendo nel frattempo intervenuto da parte della concessionaria un'azione di rigetto. Per quanto sopra indicato è possibile superare il rigetto effettuato e ritenere l'operazione presentata nel termine del 3 maggio come l'originaria domanda? In tal caso il "nuovo" progetto sarà compilato su nuovi moduli ed assimilato ad un'operazione restituita?

R. *La convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori stabilisce che per le operazioni da realizzare totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria, la*

società di leasing debba trasmettere alla banca concessionaria la propria delibera sull'operazione, ovvero una dichiarazione attestante l'approvazione dell'operazione stessa. Ancorchè si faccia riferimento ad una trasmissione contestuale a quella del modulo di domanda, non viene chiaramente definito un termine ultimo entro il quale ciò deve necessariamente avvenire. Potrebbe, pertanto, essere ipotizzabile un invio successivo a quello del modulo ma, comunque, entro termini tali da consentire, in ogni caso, alla banca concessionaria di completare la propria istruttoria. Nè sembra introdurre elementi per una diversa valutazione il fatto che la delibera sia stata invece trasmessa con esito negativo, attesa la possibilità per l'impresa, sempre, naturalmente, entro termini tali da consentire alla banca concessionaria di effettuare la propria istruttoria, di far modificare le decisioni della società di leasing o di individuare una nuova società, nel rispetto, naturalmente, dei limiti imposti dalla normativa. I due pareri del Comitato sono in linea con le considerazioni che precedono. Il primo conclude che una domanda non può essere positivamente istruita in assenza della delibera favorevole e che deve essere respinta; ciò, è da intendere, per quanto detto, a conclusione dell'attività istruttoria. Il secondo consente all'impresa di individuare una nuova società di leasing, ponendo, tuttavia, delle condizioni, legate anche ai tempi istruttori. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che possa essere ripristinata la validità della domanda originaria.

8. QUESITI RELATIVI AI PROGRAMMI MISTI

D. (M.Lombardo) L'impresa ha in programma investimenti per lit. 1.404,9 milioni che comporteranno un incremento occupazionale di 26 unità. La stessa per un errore di interpretazione della legge, ha presentato un'unica domanda sia per gli investimenti realizzati direttamente, sia per quelli in leasing. L'istituto, secondo quanto previsto dalle normative, ha ritenuto ammissibile e quindi ha potuto accettare solo la parte in leasing (lit. 356 milioni relativi all'impianto elettrico). Si ritiene comunque di valutare il programma, i relativi indicatori, nonché la relativa documentazione di spesa nella sua globalità confermando la tipologia in ampliamento e riferendo l'intero incremento occupazionale all'investimento dell'impianto elettrico effettuato in leasing.

R. *Si concorda con la proposta della banca concessionaria.*